




COMUNE DI LUZZARA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VARIANTE GENERALE AL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE IN ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE GENERALE 2002 AL P.I.A.E. DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



PROGETTAZIONE GENERALE	STUDIO BININI - ARCHITETTI & INGEGNERI ASSOCIATI Ing. Tiziano Binini Arch. Silvio Binini Arch. Marco Denti Ing. Isabella Caiti
CONSULENZA GEOLOGICA E GEOTECNICA	Dott. Geol. Roberto Farioli GEOLOG S.C.R.L. v. Emilia all'Angelo, 14 Reggio Emilia
CONSULENZA PROGETTAZIONE FORESTALE	Dott.ssa For. Paola Romoli v. Palestro, 20 Reggio Emilia

PRIMA VARIANTE SPECIFICA

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE	Tavola
	R.C.01.VAR
	Scala
01	
00	Controdeduzioni
	Aprile 2010

Progettazione generale:



Binini Partners S.r.l.
via Gazzata, 4
42121 Reggio Emilia
tel. +39.0522.580.578
tel. +39.0522.580.586

fax +39.0522.580.557
e-mail: info@bininipartners.it
www.bininipartners.it
C.F. e P.IVA e R.I. 02409150352
Capitale sociale euro 100.000 i.v.



INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. CONTRODEDUZIONI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N°62 DEL 03/03/2010 DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.....	3
3. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI LUZZARA	5
ALLEGATO 1: PARERI PERVENUTI.....	10

1. PREMESSA

La presenta relazione viene prodotta in risposta alle osservazioni pervenute alla 1° Variante Specifica al Piano delle Attività Estrattive del Comune di Luzzara.

Essa raccoglie sia i chiarimenti che le integrazioni richieste e pertanto si configura come elaborato specifico della Variante.

2. CONTRODEDUZIONI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N°62 DEL 03/03/2010 DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Vista la Delibera di G.P. di Reggio Emilia n°62 del 03/03/2010 relativa al parere della C.T.I.A.E., seduta del 05/02/2010, in merito alla 1° Variante Specifica al Piano della Attività Estrattive del Comune di Luzzara, si producono le seguenti modifiche ed integrazioni in riferimento alle prescrizioni di pertinenza contenute nel parere di cui sopra, a titolo di adeguamento degli elaborati progettuali presentati.

- 1) In riferimento alla Tav. P.08/VAR si ritiene necessario integrarla con la rappresentazione su catastale della nuova zona di collegamento (ZC). Con tale modifica la nuova tavola potrà sostituire integralmente quella vecchia.**

L'osservazione è stata accolta.

È stata pertanto redatta la Tav. P.08/VAR.mod che sostituisce la precedente.

- 2) Per parallelo al quadro evidenziato per la Sottozona A e per una migliore chiarezza, si osserva che anche per la Sottozona B lo scavato al 30/11/2008 deve comprendere l'estratto 2007. Si richiede pertanto di modificare gli elaborati riportanti tale dato.**

L'osservazione è stata accolta.

Sono pertanto stati aggiornati di conseguenza i seguenti elaborati:

- R.P.01/VAR - Relazione di progetto di variante
- Tav. A.02/VAR - Schede dello stato di attuazione delle sottozone A, B, E della V.G. P.A.E.

Gli elaborati modificati sono stati indicati con la dicitura “.mod” dopo la sigla identificativa degli stessi.

3) Si segnalano i seguenti errori materiali al fine di rendere più agevole la loro correzione:

- **NTA, art. 7: inserire nella lista delle tipologie di zonizzazione individuate dal PAE la zona di collegamento (ZC);**
- **Tav. A.01/VAR: si segnala un refuso sulla volumetria utile approvata;**
- **Tav. A.02/VAR: correggere il titolo della tavola.**

L'osservazione è stata accolta.

Gli elaborati così modificati sono stati indicati con la dicitura “.mod” dopo la sigla identificativa degli stessi.

4) In sede di approvazione l'elenco degli elaborati di progetto dovrebbe riportare anche le Tavole dalla P.04 alla P.07, le quali non si intendono né modificate né sostituite.

L'osservazione è stata parzialmente accolta.

Gli elaborati indicati infatti sono interamente ricompresi nella Tav. A.03/VAR - Aggiornamento elaborati di analisi, ma erroneamente indicati con titoli diversi. Si è pertanto provveduto a correggere i titoli in modo tale che risulti chiara la corrispondenza tra questi e gli elaborati dal P.04 al P.07, che si intendono quindi sostituiti.

La Tav. A.03/VAR - Aggiornamento elaborati di analisi è stata corretta ed indicata con la dicitura “.mod” dopo la sigla identificativa della stessa.

Infine si prende atto della seguente prescrizione: “con riferimento al monitoraggio, si prescrive che la periodica “Relazione annuale di monitoraggio” sia corredata dall'analisi dei dati relativi agli anni precedenti, al fine di inserirla nel contesto di una serie storica significativa e per evidenziare eventuali tendenze dei parametri idrogeologici ed ambientali”.

Si è pertanto integrato in tal senso l'art. 9 – Reti e programmi di monitoraggio ambientale, punto 2) – Monitoraggio dei livelli piezometrici delle N.T.A.

3. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI LUZZARA

Il Comune di Luzzara, con atto prot. n°12334 del 15/12/2009, ha presentato n°2 osservazioni, di seguito riportate.

Si producono le seguenti modifiche ed integrazioni in riferimento alle prescrizioni di pertinenza contenute nel parere di cui sopra, a titolo di adeguamento degli elaborati progettuali presentati

Osservazione n°1: rif. norma PAE Art. 42 – Vigilanza e controlli

Considerato che il contenuto dispositivo dell'art. 42 delle norme tecniche attuative del PAE non prevede la possibilità da parte dell'amministrazione comunale di svolgere l'attività di controllo ad essa demandata se non attraverso il proprio personale, osserva che il contenuto dispositivo dell'art. 42 delle NTA del PAE sia integralmente sostituito con il seguente affinché l'amministrazione comunale abbia la facoltà di ricorrere a personale esterno per i controlli di propria competenza.

Il nuovo testo dell'art. 42 dovrà così recitare:

“CAPO 4° -VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

ART. 42 – VIGILANZA E CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 17/91 s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive spettano:

- ***al Comune, in materia di applicazione delle disposizioni della stessa L.R. 17/91 s.m.i., di quelle contenute nel P.A.E., nonché di quelle dell'autorizzazione convenzionata;***
- ***alla Provincia, in materia di norme di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. 128/59 s.m.i., in attuazione della delega regionale di cui all'art. 147, comma 1, punto b), della L.R. 3/99 s.m.i., ad eccezione di quelle elencate al punto successivo;***
- ***alla A.U.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti rispettivamente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini (comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro) e prevenzione e controllo ambientale.***

Il Comune svolgerà l'attività di controllo ad esso demandata attraverso i propri uffici e potrà altresì avvalersi della facoltà di ricorrere a personale esterno debitamente qualificato ed a tal scopo abilitato.

Prevedendo di dover ricorrere per mansioni ed attività specialistiche a rilevatori esterni, non passibili della qualifica di pubblico ufficiale, il Comune richiederà espressamente nelle convenzioni che ne sia inderogabilmente consentito l'accesso in cava per il pieno ed efficace espletamento dell'incarico di vigilanza e monitoraggio ricevuto.

Il personale incaricato di cui sopra, munito di apposito documento di riscontro, avrà libero accesso alla zona di attività estrattiva durante gli orari di lavoro, anche senza preavviso, allo scopo di compiere i controlli di sua competenza. E' fatto obbligo all'Esercente l'attività estrattiva, e per lui al Direttore Responsabile, dare ogni chiarimento, informazione o notizia, nonché di mettere a disposizione mezzi, personale e quant'altro occorra per l'espletamento dei controlli.

La mancata osservanza della presente norma dà luogo ad una sanzione amministrativa nei termini previsti dall'art. 22 comma 4 della L.R. 17/91; in caso di reiterazione, il Sindaco può, in seguito a diffida (come dall'art. 17 della suddetta L.R.), pronunciare la decadenza dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, punto c.

Il Comune potrà effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dall'Esercente e potrà, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere rilievi ed indagini aggiuntive”.

L'osservazione è respinta, in quanto non pertinente alla presente Variante.

Osservazione n°2: rif. norma PAE Art. 43 – Sanzioni

Considerato che il contenuto dispositivo dell'art. 43 delle norme tecniche attuative del PAE non indica in modo puntuale le sanzioni previste dall'art. 22 della L.R. 17/91, osserva che il contenuto dispositivo dell'art. 43 delle NTA del PAE sia integrato con la descrizione per esteso del regime sanzionatorio.

Si riporta di seguito il testo del vigente art. 43 e il nuovo testo con evidenziate in rosso le parti di nuova introduzione.

CAPO 4° -VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

ART. 43 – SANZIONI

La applicazione e la disciplina delle sanzioni sono regolate dall'art 22 della L.R. 17/91 s.m.i.

Il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 17/91, nel caso di violazione delle presenti N.T.A., ed in particolare di quelle in cui ciò sia chiaramente esplicitato, o sospenderla fino a quando non siano cessati gli effetti delle violazioni e non siano state ripristinate, a cura e spese dell'Esercente l'attività estrattiva, le condizioni per un corretto svolgimento dell'attività, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni previste per l'infrazione.

Nel caso di iterazione dell'inosservanza di qualsiasi norma o di inadempimento o ritardo nell'esecuzione di eventuali ripristini, il Comune può revocare l'autorizzazione all'attività, ai sensi dell'art 18, comma 1, della L.R. 17/91, o pronunciarne la decadenza, in particolare nel caso del mancato pagamento degli oneri di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 17/91 s.m.i., ai sensi degli artt. 16 e 17 della suddetta L.R.

Il Comune, nel caso di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di polizia mineraria, alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, alle norme regionali e statali sulla salvaguardia ambientale, in particolare per quanto concerne la qualità delle acque, il livello del rumore, la qualità dell'aria, i vincoli di tutela paesistica, ha la facoltà di sospendere, sentite le altre autorità competenti, l'attività estrattiva fino a che i motivi e le situazioni di pericolo non siano stati rimossi a cura e spese dell'Esercente.

NUOVO TESTO ART. 43

ART. 42 – SANZIONI

“L'applicazione e la disciplina delle sanzioni sono regolate dall'art. 22 della L.R. 17/91 s.m.i. pertanto:

- 1 Chiunque svolga le attività previste dalle presenti NTA senza autorizzazione (o concessione regionale ai sensi dell'art. 19 L.R. 17/91 s.m.i.) è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a € 2.582,00.*
- 2 Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione convenzionata (o di concessione regionale) di cui alle presenti norme sono comminate:
 - a) nel caso di violazione alle prescrizioni relative al tipo ed alla quantità del materiale scavato ed alla estensione ed alla profondità massima della cava,**

una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a € 1.549,00;

- b) negli altri casi di prescrizione dell'autorizzazione, una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.549,00 e non superiore a € 10.329,00 fermo restando l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto.*

Il valore commerciale di cui ai punti 1 e 2a precedenti è determinato anche in base ai listini della locale Camera di Commercio, vigenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione.

Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per le ispezioni e controlli o che non forniscono i dati, le notizie ed i chiarimenti richiesti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 516,00 e non superiore a € 1.549,00.

In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui al precedente punto 2 a), è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino. Nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14/04/1910 n°639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 17/91, nel caso di violazione delle presenti N.T.A., ed in particolare di quelle in cui ciò sia chiaramente esplicitato, o sospenderla fino a quando non siano cessati gli effetti delle violazioni e non siano state ripristinate, a cura e spese dell'Esercente l'attività estrattiva, le condizioni per un corretto svolgimento dell'attività, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni previste per l'infrazione.

Nel caso di iterazione dell'inosservanza di qualsiasi norma o di inadempimento o ritardo nell'esecuzione di eventuali ripristini, il Comune può revocare l'autorizzazione all'attività, ai sensi dell'art 18, comma 1, della L.R. 17/91, o pronunciarne la decadenza, in particolare nel caso del mancato pagamento degli oneri di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 17/91 s.m.i., ai sensi degli artt. 16 e 17 della suddetta L.R.

Il Comune, nel caso di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di polizia mineraria, alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, alle norme regionali e

statali sulla salvaguardia ambientale, in particolare per quanto concerne la qualità delle acque, il livello del rumore, la qualità dell'aria, i vincoli di tutela paesistica, ha la facoltà di sospendere, sentite le altre autorità competenti, l'attività estrattiva fino a che i motivi e le situazioni di pericolo non siano stati rimossi a cura e spese dell'Esercente”.

L'osservazione è stata accolta. L'art. 43 è stato integrato come suggerito.

ALLEGATO 1: PARERI PERVENUTI



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Servizio Pianificazione Territoriale, Ambientale e Politiche Culturali
Via Guido da Castello 13 - 42100 Reggio Emilia
Tel 0522.444451 Rosa Ruffini
E-mail: r.ruffini@mbx.provincia.re.it

EP/RR

Fasc.92/2009
N9-6-9

***Al Sig.Sindaco del Comune di
42045 LUZZARA (RE)***

Oggetto: Comune di Luzzara – Esame 1[^] variante specifica al P..A.E.

La Giunta Provinciale, con proprio atto n.62 del 03.03.2010, ha deliberato di formulare osservazioni alla 1[^] variante specifica al P.A.E., adottata dal Comune di Luzzara con atto consiliare 30 settembre 2009, n.43.

Si trasmette pertanto copia conforme della deliberazione provinciale in parola.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
AMBIENTE E POLITICHE CULTURALI
(Arch.Anna Campeol)

Registro delle Deliberazioni

DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Delibera n. 62

SEDUTA DEL 03/03/2010

Riguardante l'argomento inserito al n. 16 dell'ordine del giorno:

ESAME 1^ VARIANTE SPECIFICA AL P.A.E. DEL COMUNE DI LUZZARA,
ADOTTATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 30 SETTEMBRE 2009 N.43
- CON OSSERVAZIONI - RIF.PROT.2010/843 - 92/2009

L'anno **duemiladieci** questo giorno **03** del mese di **Marzo** alle ore **12:00** in Reggio Emilia, nella sala delle adunanze posta nella Sede Provinciale, si è riunita la Giunta della Provincia per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. **SACCARDI PIERLUIGI**.

Sono presenti i Signori:

MASINI SONIA	PRESIDENTE	Assente
SACCARDI PIERLUIGI	VICEPRESIDENTE	Presente
FERRARI ROBERTO	ASSESSORE	Presente
RIVI ROBERTA	ASSESSORE	Presente
GENNARI ALFREDO	ASSESSORE	Assente
FANTINI MARCO	ASSESSORE	Presente
ACERENZA ANTONIETTA	ASSESSORE	Presente

Presenti n.5 Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. ENZO E. DI CAGNO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

con deliberazione consiliare n. 43 del 30 settembre 2009 esecutiva a termini di legge, il Comune di Luzzara ha adottato la 1^ Variante Specifica al Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Luzzara, ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 3/bis della L.R. n. 17/1991;

l'ente comunale sopra indicato ha fatto pervenire la documentazione alla Provincia il 9 ottobre 2009, n. 2009/63140/92, integrata successivamente in data 7 gennaio 2010 ed assunta al protocollo n. 843 del 12 gennaio 2010;

Vista la Variante generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive - P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale 26 aprile 2004, n.53.

Considerato che:

la Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive, riunitasi nella seduta del 5 febbraio u.s. ha espresso il seguente parere:

"Visti gli atti che compongono la 1^ Variante Specifica al vigente Piano Comunale delle Attività Estrattive del Comune di Luzzara, adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/09/2009, pervenuti alla Provincia in data 09/10/2009 ed ascritti al protocollo generale al n. 2009/63140/92 Cl. 9.6.5.

Vista la Variante Generale 2002 al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Reggio Emilia, approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53 del 26/04/2004;

Vista la Variante Generale al Piano comunale delle Attività Estrattive del Comune di Luzzara ed il relativo Piano di Coordinamento Attuativo, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2005;

Esaminati gli elaborati trasmessi dal Comune di Luzzara e redatti dai progettisti incaricati Ing. Tiziano Binini, Arch. Silvio Binini, Arch. Marco Denti e Ing. Isabella Caiti con la collaborazione del Dott. Geol. Roberto Farioli e della Dott.ssa For. Paola Romoli, che risultano così composti:

Elaborati di analisi

Tav. A.01/VAR - Stato di attuazione della Variante Generale PAE;

Tav. A.02/VAR - Schede dello stato di attuazione delle Sottozone A, B, E della Variante Generale al PAE;

Tav. A.03/VAR - Aggiornamenti elaborati d'analisi;

Elaborati di progetto

R.P.01/VAR - Relazione di progetto di Variante

R.P.02/VAR - Relazione geologico-tecnica generale
R.P.03/VAR - Norme tecniche di attuazione
Tav. P.08/VAR - Nuova perimetrazione e zonizzazione polo estrattivo;
Tav. P.09/VAR - Zonizzazione: schede di progetto Sottozona A, B, ZC;
Tav. P.10/VAR - Planimetria di tracciamento con percorsi limitrofi e di accesso;
Tav. P.11A/VAR - Planimetria ambientale;
Tav. P.11B/VAR - Sezioni di sagomatura;
Tav. P.12/VAR - Sezioni ambientali;
Tav. P.13/VAR - Planimetria superficie liquida;
Elaborati di Piano di Coordinamento Attuativo
R.PCA.01/VAR - Relazione tecnica di Variante
Tav. PCA.01/VAR - Planimetria di organizzazione della coltivazione;
Tav. PCA.02/VAR - Sezioni progetto di coltivazione;
Tav. PCA.03/VAR - Schede del progetto di coltivazione: Sottozona A, B, ZC;
Tav. PCA.04/VAR - Planimetria di sistemazione e recupero ambientale e organizzazione degli interventi di sistemazione;
Elaborati di VAS
V.01 - Rapporto ambientale
V.02 - Sintesi non tecnica

Vista l'istruttoria tecnica dell'U.O. Attività Estrattive del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali della Provincia di Reggio Emilia;

Constatato che:

- il PAE in oggetto, come previsto dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 17/91, costituisce variante specifica di settore dello strumento di pianificazione urbanistica comunale;
- la Variante Specifica in esame è redatta con il doppio scopo di rimodulare le volumetrie pianificate per le Sottozone A e B (fermo restando il quantitativo massimo complessivo) ed ampliare il polo estrattivo inserendo una zona di collegamento (ZC);
- tali esigenze nascono da due problematiche emerse successivamente all'approvazione della VG al PAE: da un lato la riduzione del quantitativo di sabbia estraibile rispetto a quello pianificato e dall'altro la difficoltà di attuazione della programmazione dell'attività estrattiva dovuta principalmente alla mancanza di spazi di servizio.

Considerato che:

- in riferimento alla Tav. P.08/VAR si ritiene necessario integrarla con la rappresentazione su catastale della nuova zona di collegamento (ZC). Con tale modifica la nuova tavola potrà sostituire integralmente quella vecchia;
- per parallelo al quadro evidenziato per la Sottozona A e per una migliore chiarezza, si osserva che anche per la Sottozona B lo scavato al 30/11/2008 deve comprendere l'estratto 2007. Si richiede pertanto di modificare gli elaborati riportanti tale dato;
- si segnalano i seguenti errori materiali al fine di rendere più agevole la loro correzione:

- ✓ NTA, art. 7: inserire nella lista delle tipologie di zonizzazione individuate dal PAE la zona di collegamento (ZC);
- ✓ Tav. A.01/VAR: si segnala un refuso sulla volumetria utile approvata;
- ✓ Tav. A.02/VAR: correggere il titolo della tavola.

Per quanto sopra enunciato, in merito agli atti amministrativi e tecnici esaminati, ai sensi dell'art. 7, Commi 1 e 2, della L.R. 17/91, si esprime parere

FAVOREVOLE

all'approvazione della Variante normativa al PAE del Comune di Luzzara. Al fine di non ingenerare dubbi riguardo la validità di alcune tavole, si ritiene opportuno rammentare che in sede di approvazione l'elenco degli elaborati di progetto dovrebbe riportare anche le Tavole dalla P.04 alla P.07, le quali non si intendono né modificate né sostituite;"

Atteso che:

il Comune di Luzzara, con nota acquisita al prot. 63140 del 9/10/2009, ha presentato alla Provincia gli elaborati per attivare, ai sensi del D. Lgs. n.152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della prima variante specifica al vigente Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.);

l'autorità competente alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della citata variante è la Provincia di Reggio Emilia, tenuta ad esprimere il parere motivato di cui all'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la prima variante specifica al vigente Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.), è stata depositata per sessanta giorni dal 21/10/2009 al 19/12/2009 presso il Comune di Luzzara e presso la Provincia di Reggio Emilia;

di tale deposito è stata data comunicazione mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 178 del 21/10/2009, nonché sul quotidiano Gazzetta di Reggio del 20/10/2009;

la variante è stata inoltre messa a disposizione dei soggetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n.152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, in particolare tramite la sua pubblicazione sul sito web del Comune di Luzzara e della Provincia di Reggio Emilia e mediante l'invio di Cd, contenente gli elaborati di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, ai soggetti competenti in materia ambientale;

è pervenuta una sola osservazione dal Comune di Luzzara, trasmessa con nota assunta al prot. 843 del 12/01/2010;

Dato atto che:

sono stati esaminati gli elaborati della variante in oggetto, il Rapporto Ambientale, e l'osservazione pervenuta;

tramite convocazione di apposita Conferenza di Servizi, sono stati consultati i seguenti "soggetti competenti in materia ambientale" al fine di acquisire le loro valutazioni:

- Comune di Luzzara;
- A.R.P.A.;
- Azienda U.S.L.;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Autorità di Bacino del fiume Po;
- Agenzia Interregionale per il fiume Po;

alla citata Conferenza di Servizi, svoltasi in data 18/02/2010, hanno partecipato:

- Provincia di Reggio Emilia – Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali;
- Comune di Luzzara.

Valutato che dagli elaborati emerge che:

- l'area del polo estrattivo si sviluppa in golena chiusa, tra l'argine maestro destro di Po e gli argini golenali consorziali Lorenzini ed Intercomunale;
- non è prevista nuova potenzialità estrattiva dal momento che la volumetria complessiva pianificata non viene aumentata e la variante non modifica sostanzialmente l'impianto del PAE vigente;
- l'area in analisi confina con il sito della Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4030020 Golena del Po di Guastalla, Gualtieri e Luzzara ed il Rapporto ambientale contiene lo studio di incidenza, relativo all'intero Polo estrattivo PO015 "Belgrado-Fogarino";
- il ripristino previsto per il polo estrattivo è di tipo naturalistico, con la realizzazione di aree umide e di interventi utili alla ricostruzione dell'ecosistema originario della zona;
- la variante considera anche il Piano di Coordinamento Attuativo (PCA) che è inserito nel PAE comunale quale scheda di approfondimento progettuale del Polo estrattivo;
- il Rapporto ambientale contiene indicazioni per interventi di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali attesi e, a partire da quanto già previsto dal PAE vigente, un sistema di monitoraggio degli effetti del piano;
- con particolare riferimento al monitoraggio degli effetti del piano, nel rapporto ambientale è previsto il monitoraggio idraulico-ambientale, dei livelli piezometrici e qualità delle acque sotterranee e dei ripristini;

- il Rapporto Ambientale contiene lo Studio d'Incidenza relativo all'incidenza con il sito della Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4030020 "Golena del Po di Guastalla, Gualtieri e Luzzara";

Valutato inoltre che:

- con la variante non sono introdotte modifiche che possono determinare incidenze negative significative sugli habitat e le specie del SIC-ZPS IT4030020 Golena del Po di Guastalla, Gualtieri e Luzzara, poiché la Variante PAE riguarda esclusivamente aree collocate esternamente al citato SIC-ZPS ed interessa un sito estrattivo già in corso di coltivazione, prevedendo interventi localizzati in aree già oggetto di estrazione e in aree attualmente interessate da attività agricola (che verranno ripristinate come tali ad ultimazione dei lavori) e prevede uno spostamento di volumi pianificati da una sottozona ad un'altra che, al termine dei lavori, comporterà un ampliamento della zona umida;

- l'eventuale accoglimento dell'unica osservazione pervenuta, presentata dal Servizio Uso ed Assetto del Territorio del Comune di Luzzara ed inerente gli artt. 42-43 delle NTA del PAE, non comporta effetti ambientali rilevanti.

Visto:

il parere congiunto ARPA/AUSL (parere congiunto dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, Dipartimento di Sanità Pubblica, prot. AUSL n. 131365 del 24/12/2009, e dell'ARPA, prot. ARPA n. PGRE/11558 del 23/12/2009), acquisito al protocollo n. 845 del 12/01/2010 ad esito favorevole condizionato;

il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/02/2010 da cui emerge che i componenti della Conferenza di Servizi presenti esprimono parere favorevole relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della prima Variante specifica al Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Luzzara, con prescrizioni;

Ritenuto pertanto di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **PARERE MOTIVATO POSITIVO** relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della prima Variante specifica al Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Luzzara, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

1. dovranno essere applicate tutte le misure previste negli elaborati di Piano e nel Rapporto ambientale, finalizzate a ridurre, mitigare e/o compensare gli impatti ambientali;
2. dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni individuate nel parere congiunto di ARPA/AUSL, prot. AUSL n. 131365 del 24/12/2009, prot. ARPA n. PGRE/11558 del 23/12/2009
3. con riferimento al monitoraggio, si prescrive che la periodica "Relazione annuale di monitoraggio" sia corredata dall'analisi dei dati relativi agli anni

precedenti, al fine di inserirla nel contesto di una serie storica significativa e per evidenziare eventuali tendenze dei parametri idrogeologici ed ambientali;

4. secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di valutazione di incidenza (L.R. n. 7/2004, DGR n. 1191/2007) l'autorità competente alla valutazione di incidenza di un piano nei confronti di un sito della Rete Natura 2000 è lo stesso soggetto pubblico cui compete l'approvazione del piano stesso. Pertanto si ricorda che negli elaborati di approvazione della Variante in oggetto dovrà essere contenuta la Valutazione di Incidenza;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

A voti unanimi, espressi nelle forme di rito,

DELIBERA

di formulare alla 1^a Variante Speciale al Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Luzzara, adottata con deliberazione consiliare n. 43 del 30 settembre 2009, le osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive nella seduta del 5 febbraio 2009, ed in narrativa riportato;

di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., PARERE MOTIVATO POSITIVO relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della prima Variante specifica al Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Luzzara, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

1. dovranno essere applicate tutte le misure previste negli elaborati di Piano e nel Rapporto ambientale, finalizzate a ridurre, mitigare e/o compensare gli impatti ambientali;
2. dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni individuate nel parere congiunto di ARPA/AUSL, prot. AUSL n. 131365 del 24/12/2009, prot. ARPA n. PGRE/11558 del 23/12/2009
3. con riferimento al monitoraggio, si prescrive che la periodica "Relazione annuale di monitoraggio" sia corredata dall'analisi dei dati relativi agli anni precedenti, al fine di inserirla nel contesto di una serie storica significativa e per evidenziare eventuali tendenze dei parametri idrogeologici ed ambientali;
4. secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di valutazione di incidenza (L.R. n. 7/2004, DGR n. 1191/2007) l'autorità competente alla valutazione di incidenza di un piano nei confronti di un sito della Rete Natura 2000 è lo stesso soggetto pubblico cui compete

l'approvazione del piano stesso. Pertanto si ricorda che negli elaborati di approvazione della Variante in oggetto dovrà essere contenuta la Valutazione di Incidenza;

di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente.

Infine la Giunta Provinciale,

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- Parere di regolarità tecnica.

IL PRESIDENTE f. f.
PIERLUIGI SACCARDI

IL SEGRETARIO GENERALE
ENZO E. DI CAGNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'Albo pretorio ed è pubblicata nel sito informatico, per 15 giorni consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal 11/03/2010

Reggio Emilia, 11/03/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ENZO E. DI CAGNO

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 03/03/2010

Reggio Emilia, 11/03/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ENZO E. DI CAGNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000, il

Reggio Emilia,

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio e contestualmente è stata pubblicata nel sito informatico per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____

Reggio Emilia,

Al Sindaco del Comune
di LUZZARA (RE)

**OSSERVAZIONI ALLA 1^ VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE PIANO
COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Il sottoscritto:

Nome MASSIMO
Cognome BELLINI
Nato GUASTALLA
il 07/11/1961
Codice Fiscale BLLMSM61S07E253N
Domiciliato in LUZZARA
Località LUZZARA (RE)
Piazza/Via AVANZI n° 1

In qualità di:

- Proprietario
 Privato/a cittadino/a
 Legale rappresentante Società
con sede a
- Privato/a cittadino/a
 Legale Rappresentante dell'Associazione o Ente
- Altro **DIRIGENTE SERVIZIO USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI LUZZARA**

Preso visione del Piano Strutturale Comunale adottato con deliberazione consiliare n. 20 del 27.03.2008, al fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo strumento urbanistico del Comune di Luzzara, presenta le seguenti osservazioni:

ELENCO DEGLI ELABORATI ASSOGGETTATI AD OSSERVAZIONE:

- Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat)
 Quadro normativo
 Tavole grafiche PAE

NB: Riempire un modulo per ogni tipologia di osservazione riguardante elaborati diversi, sulla base del fac-simile sotto riportato.

OSSERVAZIONE n. 1 riguardante :

Riferimento Norma PAE: Art. 42 – Vigilanza e controlli

Considerato che:

Il contenuto dispositivo dell'art. 42 delle norme tecniche attuative del PAE non prevede la possibilità da parte dell'amministrazione comunale di svolgere l'attività di controllo ad essa demandata se non attraverso il proprio personale

Osserva che

Il contenuto dispositivo dell'art. 42 delle NTA del PAE sia integralmente sostituito con il seguente affinché l'amministrazione comunale abbia la facoltà di ricorrere a personale esterno per i controlli di propria competenza.

Il nuovo testo dell'art. 42 dovrà così recitare:

“CAPO 4° -VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

ART. 42 – VIGILANZA E CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 17/91 s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive spettano:

- *al Comune, in materia di applicazione delle disposizioni della stessa L.R. 17/91 s.m.i., di quelle contenute nel P.A.E., nonché di quelle dell'autorizzazione convenzionata;*
- *alla Provincia, in materia di norme di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. 128/59 s.m.i., in attuazione della delega regionale di cui all'art. 147, comma 1, punto b), della L.R. 3/99 s.m.i., ad eccezione di quelle elencate al punto successivo;*
- *alla A.U.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti rispettivamente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini (comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro) e prevenzione e controllo ambientale.*

Il Comune svolgerà l'attività di controllo ad esso demandata attraverso i propri uffici e potrà altresì avvalersi della facoltà di ricorrere a personale esterno debitamente qualificato ed a tal scopo abilitato.

Prevedendo di dover ricorrere per mansioni ed attività specialistiche a rilevatori esterni, non passibili della qualifica di pubblico ufficiale, il Comune richiederà espressamente nelle convenzioni che ne sia inderogabilmente consentito l'accesso in cava per il pieno ed efficace espletamento dell'incarico di vigilanza e monitoraggio ricevuto.

Il personale incaricato di cui sopra, munito di apposito documento di riscontro, avrà libero accesso alla zona di attività estrattiva durante gli orari di lavoro, anche senza preavviso, allo scopo di compiere i controlli di sua competenza. E' fatto obbligo all'Esercente l'attività estrattiva, e per lui al Direttore Responsabile, dare ogni chiarimento, informazione o notizia nonché di mettere a disposizione mezzi, personale, e quant'altro occorra per l'espletamento dei controlli.

La mancata osservanza della presente norma dà luogo ad una sanzione amministrativa nei termini previsti dall'art. 22 comma 4 della L.R. 17/91; in caso di reiterazione, il Sindaco può, in seguito a diffida (come dall'art. 17 della suddetta L.R.), pronunciare la decadenza dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, punto c).

Il Comune potrà effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dall'Esercente e potrà, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva, richiedere rilievi ed indagini aggiuntive”.

OSSERVAZIONE n. 2 riguardante :

Riferimento Norma PAE: Art. 43 – Sanzioni

Considerato che:

Il contenuto dispositivo dell'art. 43 delle norme tecniche attuative del PAE non indica in modo puntuale le sanzioni previste dall'art. 22 della L.R. 17/91 ;

Osserva che

Il contenuto dispositivo dell'art. 43 delle NTA del PAE sia integrato con la descrizione per esteso del regime sanzionatorio.

Si riporta di seguito il testo del vigente art. 43 e il nuovo testo con evidenziate in rosso le parti di nuova introduzione .

CAPO 4° -VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

ART. 43 – SANZIONI

La applicazione e la disciplina delle sanzioni sono regolate dall'art 22 della L.R. 17/91 s.m.i.

Il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 17/91, nel caso di violazione delle presenti N.T.A., ed in particolare di quelle in cui ciò sia chiaramente esplicitato, o sospenderla fino a quando non siano cessati gli effetti delle violazioni e non siano state ripristinate, a cura e spese dell'Esercente l'attività estrattiva, le condizioni per un corretto svolgimento dell'attività, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni previste per l'infrazione.

Nel caso di iterazione dell'inosservanza di qualsiasi norma o di inadempimento o ritardo nell'esecuzione di eventuali ripristini, il Comune può revocare l'autorizzazione all'attività, ai sensi dell'art 18, comma 1, della L.R. 17/91, o pronunciarne la decadenza, in particolare nel caso del mancato pagamento degli oneri di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 17/91 s.m.i., ai sensi degli artt. 16 e 17 della suddetta L.R.

Il Comune, nel caso di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di polizia mineraria, alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, alle norme regionali e statali sulla salvaguardia ambientale, in particolare per quanto concerne la qualità delle acque, il livello del rumore, la qualità dell'aria, i vincoli di tutela paesistica, ha la facoltà di sospendere, sentite le altre autorità competenti, l'attività estrattiva fino a che i motivi e le situazioni di pericolo non siano stati rimossi a cura e spese dell'Esercente.

NUOVO TESTO ART. 43

ART. 42 – SANZIONI

“L'applicazione e la disciplina delle sanzioni sono regolate dall'art. 22 della L.R. 17/91 s.m.i. pertanto:

1 Chiunque svolga le attività previste dalle presenti NTA senza autorizzazione (o concessione regionale ai sensi dell'art. 19 L.R. 17/91 s.m.i.) è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a €2.582,00.

2 Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione convenzionata (o di concessione regionale) di cui alle presenti norme sono comminate:

a) nel caso di violazione alle prescrizioni relative al tipo ed alla quantità del materiale scavato ed alla estensione ed alla profondità massima della cava, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima

del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a €1.549,00;

- b) negli altri casi di prescrizione dell'autorizzazione, una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.549,00 e non superiore a € 10.329,00 fermo restando l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto.*

Il valore commerciale di cui ai punti 1 e 2a precedenti è determinato anche in base ai listini della locale Camera di Commercio, vigenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione.

Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per le ispezioni e controlli o che non forniscono i dati, le notizie ed i chiarimenti richiesti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 516,00 e non superiore a € 1.549,00.

In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui al precedente punto 2 a), è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino. Nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14/04/1910 n°639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 17/91, nel caso di violazione delle presenti N.T.A., ed in particolare di quelle in cui ciò sia chiaramente esplicitato, o sospenderla fino a quando non siano cessati gli effetti delle violazioni e non siano state ripristinate, a cura e spese dell'Esercente l'attività estrattiva, le condizioni per un corretto svolgimento dell'attività, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni previste per l'infrazione.

Nel caso di iterazione dell'inosservanza di qualsiasi norma o di inadempimento o ritardo nell'esecuzione di eventuali ripristini, il Comune può revocare l'autorizzazione all'attività, ai sensi dell'art 18, comma 1, della L.R. 17/91, o pronunciarne la decadenza, in particolare nel caso del mancato pagamento degli oneri di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 17/91 s.m.i., ai sensi degli artt. 16 e 17 della suddetta L.R.

Il Comune, nel caso di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di polizia mineraria, alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, alle norme regionali e statali sulla salvaguardia ambientale, in particolare per quanto concerne la qualità delle acque, il livello del rumore, la qualità dell'aria, i vincoli di tutela paesistica, ha la facoltà di sospendere, sentite le altre autorità competenti, l'attività estrattiva fino a che i motivi e le situazioni di pericolo non siano stati rimossi a cura e spese dell'Esercente”.

Luzzara, lì 15/12/2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI LUZZARA
ARCH. MASSIMO BELLINI



ARPA - Sezione Provinciale di Reggio Emilia
Via Amendola, 2 42100 Reggio Emilia
Distretto Reggio Nord - Via Costituzione 10/b - Novellara

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
Via Amendola N.2 - 42100 - Reggio Emilia
Distretto Reggio Nord - P.zza Matteotti 4 - Guastalla

Prot.ARPA P.G.RE/11558 del 23.12.09

Prot.AUSL N. del

Al **Sindaco** del COMUNE di LUZZARA

e p.c. Servizio di Urbanistica e Ambiente
Unità Operativa V.I.A. – V.A.S.
c/o. PROVINCIA di REGGIO EMILIA

Oggetto: Vs.nota Prot.N.9892 del 9.10.09 inerente la trasmissione di una Variante al Piano delle Attività Estrattive con il relativo Procedimento V.A.S., secondo quanto previsto nell'art.13 del D.lgs. N.152/06 e succ.modifiche.

Visti gli elaborati allegati alla Variante del P.A.E. in oggetto ed al relativo Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, con particolare riferimento alla documentazione integrativa pervenuta il 19/11/09 inerente la Relazione annuale sul monitoraggio della Cava "Belgrado-Fogarino" (interessata dalle varianti in esame) che è stata integrata con l'analisi dei dati relativi agli anni precedenti per verificare l'andamento dei parametri idrogeologici e ambientali.

Considerate le modifiche in progetto per le aree di deposito e per gli spostamenti/aggiustamenti delle aree di escavazione (senza aumentare le volumetrie totali); in relazione alle previsioni indicate negli elaborati presentati per il Procedimento V.A.S., si prende atto che non sono previste varianti significative dell'impatto ambientale complessivo delle attività estrattive.

Ciò premesso, i Servizi scriventi hanno effettuato l'esame integrato degli elaborati presentati ed esprimono **parere favorevole** alla Variante del P.A.E. in oggetto a condizione che vengano ribadite le prescrizioni indicate nei ns.pareri precedenti.

Inoltre, visto quanto indicato in premessa, si ritiene opportuno che venga prescritto ai titolari delle attività estrattive di integrare la relazione annuale di monitoraggio con l'analisi dei dati relativi agli anni precedenti per verificare l'andamento dei parametri idrogeologici e ambientali.

Cordiali Saluti

Sezione ARPA di Reggio Emilia
per Il Responsabile del Procedimento
Dott. Enzo Tacconi

AUSL - Dipartimento Sanità Pubblica
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Manuela Bedeschi